



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 maggio 2023 n.77

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 25 della Legge 25 ottobre 2022 n.148 e l'articolo 10, comma 35 della Legge 23 dicembre 2022 n.171;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta dell'17 aprile 2023;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO E MODIFICHE DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMPLEMENTARI ALLE OPERE PUBBLICHE E DI FORNITURA O
SOMMINISTRAZIONE DI BENI E SERVIZI AL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO**

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio delle deleghe di cui alla Legge 17 settembre 1999 n.96 e successive modifiche, di cui alla Legge 27 marzo 2002 n.49 e successive modifiche, di cui all'articolo 25 della Legge 25 ottobre 2022 n.148 e di cui all'articolo 10, comma 35 della Legge 23 dicembre 2022 n.171:

- a) istituisce e regola il Registro Unico per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche e per fornitura o somministrazione di beni e servizi al Settore Pubblico Allargato;
- b) rivede parzialmente le disposizioni del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modifiche, anche allo scopo di allinearne le disposizioni, per quanto compatibile, a quelle vigenti in materia di contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi;
- c) specifica i criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa nel settore dei contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi ed apporta ulteriori modifiche al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche.

2. Le ulteriori deleghe di cui all'articolo 10, comma 35 della Legge n.171/2022 relativamente alla revisione delle disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza in ordine alla compagine societaria delle imprese partecipanti ed aggiudicatarie, a tutela della Pubblica Amministrazione, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, nonché di cui all'articolo 24 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 e di cui all'articolo 46, comma 2 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 sono esercitate con distinto atto.

Art. 2

(Istituzione del Registro Unico per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche e per fornitura o somministrazione di beni e servizi al Settore Pubblico Allargato)

1. Il Registro dei Fornitori di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche ed il Registro di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modifiche sono uniti in un Registro Unico suddiviso in due sezioni e tenuto dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio (ASE-CC), di seguito, per brevità, Registro Unico; una sezione è relativa agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche, l'altra è relativa ai contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi.
2. ASE-CC cura l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese nel Registro Unico, adottando i relativi provvedimenti.
3. Le imprese in possesso di licenza il cui oggetto lo consenta hanno facoltà di iscriversi in una o ambedue le sezioni; il diritto di pratica previsto per l'iscrizione nel Registro ed i rinnovi annuali è differenziato a seconda che l'impresa intenda iscriversi in una o in ambedue le sezioni.
4. Le imprese iscritte nel Registro Unico sono suddivise per codici ATECO e ciascuna delle predette due sezioni contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) nei casi e secondo i termini specificati con Regolamento del Congresso di Stato, fatturato complessivo e fatturato per settore di attività;
 - b) codici ATECO;
 - c) numero dei dipendenti suddivisi per qualifica;
 - d) nei casi specificati con Regolamento del Congresso di Stato, attrezzature possedute.
5. Ai fini della tenuta del Registro Unico e di tutti gli adempimenti ad esso connessi e conseguenti, ASE-CC è gestore di pubblico servizio ai sensi delle norme vigenti e, nello svolgimento delle attività e compiti inerenti, i funzionari di ASE-CC assumono la qualifica di pubblico ufficiale.
6. L'iscrizione nel Registro Unico costituisce per la Stazione Appaltante presunzione di idoneità alla prestazione limitatamente alle categorie per le quali l'impresa è iscritta, individuate sulla base dei codici ATECO secondo quanto previsto dal comma 4.
7. L'iscrizione nel Registro Unico è soggetta a rinnovo annuale.
8. I requisiti di iscrizione delle imprese nel Registro Unico, per ambedue le sezioni, sono quelli previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche. Il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è richiesto solo per le imprese che intendano iscriversi alla sezione relativa ai contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi e la sua obbligatorietà decorre dalla data stabilita mediante Regolamento del Congresso di Stato.
9. L'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche sussiste in capo ai soci con le seguenti modalità:
 - a) nel caso in cui l'impresa sia esercitata in forma di società di persone: i requisiti debbono sussistere in capo a tutti i soci;
 - b) nel caso in cui l'impresa sia esercitata in forma di società di capitali, cooperativa o consorzio: i requisiti debbono sussistere in capo al titolare effettivo.
10. Ferma restando l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici l'obbligo di iscrizione al Registro Unico e l'obbligo di possesso dei requisiti richiamati al comma 8, non sussiste per:
 - a) impresa quotata in borsa;
 - b) impresa in posizione dominante in relazione al pertinente settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica;

- c) impresa aggiudicataria di gara di appalto indetta da centrali di acquisto di enti pubblici, territoriali e non, della Repubblica Italiana con i quali la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto accordi che prevedano forme di collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa;
 - d) Enti Pubblici o enti a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria;
 - e) cooperative agricole o consorzi di cooperative agricole, anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria;
 - f) impresa che fornisca beni o servizi esclusivi o infungibili.
11. E' in facoltà di ASE-CC verificare, mediante controlli a campione o su richiesta della Stazione Appaltante, effettuati in qualsiasi momento, anche avvalendosi degli uffici competenti o su segnalazione, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e di procedere ad accertamenti d'ufficio volti ad appurare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate.
12. Le imprese stabilite in Paesi che, in base a norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con la Repubblica di San Marino, consentano alle imprese sammarinesi la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, possono iscriversi al Registro Unico alle medesime condizioni richieste alle imprese sammarinesi. Ai fini dell'iscrizione, esse producono documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti a tal fine previsti.
13. Le imprese che, in forza delle previsioni contenute nelle pertinenti normative in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche ed in materia di contratto di fornitura o somministrazione di beni o servizi, possano partecipare a gare d'appalto od essere destinatarie di affidamento diretto di appalto o contratto pur non essendo iscritte al Registro Unico, sono tenute a qualificarsi producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti a tal fine previsti.
14. La verifica sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare d'appalto o per l'affidamento diretto di appalto o contratto è effettuata secondo i termini stabiliti:
- a) in relazione ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche, da Regolamento del Congresso di Stato;
 - b) in relazione ai contratti di fornitura o somministrazione di beni o servizi, dal Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche e da Regolamento del Congresso di Stato.
15. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 ottobre 2011 n.159, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico in capo all'impresa avente sede in territorio sammarinese che presenti domanda di iscrizione al Registro oppure che intenda partecipare a gare di appalto od essere destinataria di affidamento diretto di appalto o contratto, nonché in capo al titolare o legale rappresentante, agli amministratori, ai soci della suddetta impresa può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta unicamente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, anche se relativa a soggetti stranieri non residenti o non aventi sede in territorio sammarinese.
16. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa che abbia sottoscritto la dichiarazione sostitutiva riferita a stati, qualità personali e fatti in relazione ai soggetti indicati al comma 15, è soggetto, in caso di dichiarazioni false o mendaci, alla responsabilità penale di cui all'articolo 24 della Legge n.159/2011.
17. La sospensione e la cancellazione dal Registro Unico avvengono nei casi e secondo i termini di cui rispettivamente all'articolo 10 ed all'articolo 11 del Decreto Delegato n.26/2015.
18. Il Registro Unico è liberamente consultabile sul sito di ASE-CC, previo pagamento dei diritti di accesso stabiliti da ASE-CC medesima.
19. Le modalità di iscrizione al Registro Unico, i diritti di pratica, la documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti, le caratteristiche imprenditoriali e di idoneità

tecnica, economica e di affidabilità nonché le scadenze e le modalità di comunicazione dei provvedimenti di ASE-CC sono disciplinati con Regolamento del Congresso di Stato.

Art.3

(Modifica dell'articolo 8 del Decreto n.10/2000 e successive modifiche)

1. Dopo il comma primo dell'articolo 8, del Decreto n.10/2000 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. E' facoltà delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato utilizzare in via eccezionale, per prestazioni temporanee e particolari, imprese non iscritte nel Registro Unico secondo quanto previsto da Regolamento del Congresso di Stato.”.

Art.4

(Modifica dell'articolo 25 del Decreto n.10/2000)

1. L'articolo 25 del Decreto n.10/2000 è così sostituito:

“Art.25

(Associazione temporanea di impresa e consorzi)

1. E' sempre consentita la partecipazione alla gara d'appalto alle imprese iscritte nel Registro Unico oltre che singolarmente, anche in forma di associazione temporanea di impresa o in consorzi. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 9, nono comma, è consentita la partecipazione alla gara d'appalto tramite associazioni temporanee d'impresa o consorzi costituiti anche da imprese non iscritte nel Registro Unico. La Stazione Appaltante ha facoltà, dandone evidenza negli atti iniziali di gara, di subordinare la costituzione di associazioni temporanee d'impresa di cui al precedente periodo all'individuazione di impresa capogruppo iscritta nel Registro Unico.

2. Si considera associazione temporanea d'impresa l'aggregazione di più imprese, in forma occasionale e temporanea, al solo scopo di partecipare ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione o da Enti Pubblici. L'associazione temporanea di impresa si realizza attraverso il conferimento di mandato collettivo speciale e dei poteri di rappresentanza ad una delle imprese partecipanti al gruppo, detta Capogruppo, ad opera delle altre.

3. La costituzione ed il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla Capogruppo deve constare da atto pubblico o scrittura privata autenticata avente data precedente alla presentazione dell'offerta; in tale caso la domanda di partecipazione alla gara è presentata dalla Capogruppo, la quale esprime l'offerta e sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4. In alternativa alle modalità di cui al comma 3, l'Associazione Temporanea d'Impresa può essere costituita successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente con imprese che non abbiano partecipato alla gara; in questo caso la domanda di partecipazione è sottoscritta da ciascun impresa e deve contenere l'indicazione della capogruppo e l'impegno a costituire, almeno cinque giorni prima della data indicata per la sottoscrizione del contratto, il raggruppamento, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di perdita della cauzione provvisoria.

5. L'offerta presentata dall'associazione temporanea di imprese deve indicare le parti di prestazioni contrattuali, proporzionate a ciascuna quota di partecipazione, poste a carico di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento.

6. E' vietato all'impresa concorrente di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea d'impresa o in consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha partecipato alla gara medesima in associazione temporanea di impresa o consorzio.

7. In caso di risarcimento del danno e/o applicazione di penali, le imprese che costituiscono l'associazione rispondono nei confronti della Stazione Appaltante solidalmente e senza beneficio di preventiva escussione dell'impresa la cui porzione di prestazione non sia stata eseguita correttamente.

8. In caso di appalto complessivo, l'associazione temporanea di imprese può essere costituita anche da imprese aventi fra loro differenti codici ATECO, purché coerenti con le opere da realizzare, mentre nel caso di appalto suddiviso in lotti l'associazione temporanea di imprese può essere costituita unicamente da imprese in possesso dei codici ATECO previsti nei documenti di gara.”.

Art.5

(Modifica del terzo comma dell'articolo 38 del Decreto n.10/2000 e successive modifiche)

1. Il terzo comma dell'articolo 38 del Decreto n.10/2000, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La garanzia decennale prevista dall'articolo 58 della Legge 17 settembre 1999 n.96 può essere costituita da fideiussione o polizza assicurativa aventi durata decennale per le opere ove, all'ultimazione dei lavori, sia rilasciato un collaudo statico. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera nonché dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Le forme di garanzia relative alle opere in relazione alle quali non sia rilasciato collaudo statico sono definite con Regolamento del Congresso di Stato; tale Regolamento può individuare, altresì, casi in cui la garanzia decennale possa essere esclusa e casi in cui la durata della stessa possa essere ridotta.”.

Art.6

(Modifica dell'articolo 39 del Decreto n.10/2000)

1. All'articolo 39 del Decreto n.10/2000 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. La ritenuta di garanzia non è applicata in relazione ai contratti di sola fornitura o somministrazione di beni complementari alle opere provvisti di specifica garanzia nonché alle tipologie di beni complementari alle opere individuati con deliberazione del Congresso di Stato, su proposta della Stazione Appaltante.

2 ter. La ritenuta di garanzia è applicata ai soli contratti con valore superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00). E', tuttavia, facoltà della Stazione Appaltante applicare la ritenuta di garanzia anche a contratti con valore inferiore alla soglia di cui al precedente periodo in relazione a specifiche gare di appalto, dandone evidenza nei documenti di gara.”.

Art.7

(Modifica del secondo comma dell'articolo 40 del Decreto n.10/2000)

1. Il secondo comma dell'articolo 40 del Decreto n.10/2000 è così sostituito:

“2. In presenza di opere di rilevante valore o di particolare pregio artistico, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere all'impresa appaltatrice, prima della sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori nel caso di consegna anticipata, la produzione di una polizza di assicurazione C.A.R. (“Contractors All Risks”), debitamente quietanzata, che tenga indenne la Stazione Appaltante medesima da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.”.

Art. 8

(Modifica del primo comma dell'articolo 59 del Decreto n.10/2000)

1. Il primo comma dell'articolo 59 del Decreto n.10/2000 è così sostituito:
“1. La nomina del collaudatore spetta all'Ente appaltante nel rispetto delle competenze professionali e delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi esterni.”.

Art. 9

(Modifiche dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche)

1. L'alinea del comma 6 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così sostituito:
“6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, qualora nel Registro Unico siano iscritte meno di tre imprese in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante può consentire la partecipazione, dandone evidenza negli atti di gara, ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private ad imprese non iscritte nel Registro Unico, purché non cancellate dallo stesso, per:”.
2. Il comma 8 dell'articolo 8, del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così sostituito:
“8. Il comma 7 non si applica alle forniture o somministrazioni relative ai settori scuola, università, turismo e sport, filatelico – numismatico, trasporti, alle procedure speciali di cui al Capo III nonché ai procedimenti attualmente osservati per l'effettuazione di spese di ospitalità e di rappresentanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modifiche.”.

Art. 10

(Modifiche dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche)

1. Il comma 7 dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così sostituito:
“7. Le imprese non iscritte al Registro Unico che partecipano a gare d'appalto a mente dell'articolo 8, comma 6, sono tenute a qualificarsi alla singola gara d'appalto producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti ai commi 1 e 2 esclusivamente se partecipano a gare d'appalto di valore pari o superiore ad euro 25.000,00.”.
2. Il comma 8 dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così sostituito:
“8. Ai fini dell'individuazione del valore soglia di cui al comma 7 nonché del corretto sistema di scelta del contraente, si assumono, i seguenti valori stimati del contratto di fornitura o somministrazione che devono essere indicati dalla Stazione Appaltante nel bando di gara o nella lettera d'invito o negli altri documenti di gara:
 - a) nel caso di fornitura o somministrazione costituita da unico lotto: l'importo massimo stimato dalla Stazione Appaltante, anche ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa provvisorio;
 - b) nel caso di fornitura o somministrazione costituita da più lotti: la somma complessiva degli importi massimi di spesa stimati dalla Stazione Appaltante con riferimento ai lotti per i quali l'impresa presenti la propria offerta.”.
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, come novellato dal comma 2, è aggiunto il seguente comma:
“8 bis. Nel caso in cui la Stazione Appaltante utilizzi un sistema di scelta del contraente con l'applicazione di criteri di aggiudicazione che prevedano una o più cifre di partenza (basi d'asta), a seconda del numero di lotti della fornitura o somministrazione, oppure che contengano l'indicazione di prezzi massimi soggetti a ribasso da parte delle imprese partecipanti, non è

necessario indicare il valore stimato del contratto di fornitura o somministrazione ai sensi del comma 8, poiché l'individuazione delle soglie, del sistema di scelta nonché l'assunzione degli impegni di spesa provvisori avviene in ragione delle suddette basi d'asta e prezzi massimi.”.

Art. 11

(Modifica della lettera d) del comma 3, dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.26/2015 è così sostituita:
“d) la presenza nell'organico aziendale di lavoratori invalidi e con disabilità assunti volontariamente ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n.71 e successive modifiche;”.

Art. 12

(Introduzione di nuova lettera al comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.26/2015, come novellato dall'articolo 11, è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) la presenza nell'organico aziendale di lavoratori sammarinesi e di lavoratori residenti o soggiornanti in Repubblica. Potrà, altresì, essere specificamente ed ulteriormente valorizzata la presenza nell'organico aziendale di lavoratori di cui alla presente lettera aventi rapporto a tempo indeterminato;”.

Art. 13

(Modifica della lettera e) del comma 3 dell'articolo 17 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche)

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così sostituita:
“e) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo compreso tra euro 2.601,00 (duemilaseicentouno/00) ed euro 25.000,00 (venticinquemila/00). E' fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) del comma 5.”.

Art. 14

(Modifica del terzo comma dell'articolo 46 della Legge 17 settembre 1999 n.96)

1. Il terzo comma dell'articolo 46 della Legge 17 settembre 1999 n.96 è così sostituito:
“3. L'esecuzione si ritiene difficile o eccessivamente onerosa soltanto quando gli aumenti o le diminuzioni eccedano di un decimo il corrispettivo già determinato. In caso di accertato aumento di oltre un decimo nel costo dei materiali o della mano d'opera, l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto ha diritto alla maggiorazione del corrispettivo in suo favore per il solo importo eccedente il predetto decimo; è fatto, comunque, salvo quanto previsto dall'articolo 41.”.

Art. 15

(Modifica del terzo comma dell'articolo 53 della Legge 27 marzo 2002 n.49)

1. Il terzo comma dell'articolo 53 della Legge 27 marzo 2002 n.49 è così sostituito:
“3. L'esecuzione si ritiene difficile o eccessivamente onerosa soltanto quando gli aumenti o le diminuzioni eccedano di un decimo il corrispettivo già determinato. In caso di accertato aumento di oltre un decimo nei costi, il fornitore od il somministratore od il subappaltatore od il cessionario del contratto ha diritto alla maggiorazione del corrispettivo in suo favore per il solo importo eccedente il predetto decimo; è fatto, comunque, salvo quanto previsto dall'articolo 48.”.

Art.16*(Norme finali, di coordinamento e abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:
 - a) l'articolo 9 del Decreto n.10/2000 e successive modifiche;
 - b) il comma secondo dell'articolo 17 ed il comma settimo dell'articolo 35 del Decreto n.10/2000;
 - c) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 9 ed il comma 1 dell'articolo 24 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche.
2. L'articolo 17 del Decreto Delegato 15 giugno 2011 n.97 è abrogato.
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 14, della Legge 24 giugno 2022 n.94 sono abrogati; il Regolamento previsto dal comma 1 del predetto articolo 14 della Legge n.94/2022 sarà adottato, in ragione dell'abrogazione disposta al comma 1 lettera c), con riferimento ai termini di applicazione del Decreto - Legge 13 maggio 2015 n.70.
4. Il Registro Unico è attivo a decorrere dall'1 luglio 2023.
5. Dalla data di cui al comma 4 sono soppressi i Registri tenuti dalle Aziende Autonome di Stato e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato nonché le disposizioni di cui al Regolamento approvato con delibera del Congresso di Stato n.73 del 28 febbraio 2006. Dalla medesima data dove nel Decreto n. 10/2000 e nel Decreto Delegato n.26/2015 e loro successive modifiche è indicato "Registro" o "Registro Fornitori" deve intendersi il Registro Unico.
6. Le imprese che abbiano già corrisposto i diritti di iscrizione o rinnovo annuali relativamente ai previgenti Registri tenuti da ASE-CC, sono direttamente iscritte nel nuovo Registro Unico senza sostenere, per l'anno 2023, ulteriori oneri.
7. Le imprese che si iscrivono per la prima volta nel Registro Unico sono tenute a corrispondere ad ASE-CC i previsti diritti di pratica unicamente per il secondo semestre dell'anno 2023 e ad effettuare l'iscrizione entro il 30 giugno 2023.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 maggio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Scarano – Adele Tonnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Elena Tonnini

